REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

ACCORDO QUADRO
PER L'EROGAZIONE DELLA CIGS IN DEROGA
(SOMMA PROVVISORIA DI 10 MLN DI EURO EX DM DEL 19 FEBBRAIO 2009, N. 45080)

In data 30 marzo 2009 presso la sede della Regione Veneto, in via Torino 105, Mestre,

si sono incontrati

- l'Assessore alle Politiche del lavoro, dell'istruzione e della formazione On. Elena Donazzan, assistita dal dott. Pierangelo Turri, Dirigente della Direzione Lavoro, dal dott. Sergio Rosato, Direttore di Veneto Lavoro, dal dott. Alessandro Agostinetti e dott. Giorgio Santarello della Direzione Lavoro.

- i rappresentanti delle associazioni imprenditoriali:

Confindustria Veneto	Giampaolo Pedron
Confapi Veneto	Ciro Galeone
Confartigianato Veneto	Ferruccio Righetto Oscar Rigoni
Federartigiani Casa Veneto	Umberto D'Aliberti
CNA Veneto	Luigi Fiorot
Coldiretti Veneto	Alberto Bertin
CIA Veneto	
Confagricoltura Veneto	Adolfo Andrighetti
Confcommercio Veneto	De Nardi Danilo Michele Schiavinato

	Mirca Pellizzaro
Confesercenti Veneto	Marco Palazzo
FederClaii Veneto	Ruggero Gò
Confcooperative Veneto	Francesco Brunello
Legacooperative Veneto	Nicola Comunello
Consilp Confprofessioni Veneto	Margherita Gonella

- i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori:

CGIL Veneto	Emilio Viafora Patrizio Tonon Fabrizio Maritan
CISL Veneto	Giulio Fortuni Giancarlo Pegoraro
UIL Veneto	Grazia Chisin
CISAL Veneto	Bona Mayer
UGL Veneto	Enea Passino
Confsal Veneto	Filippo Palmeri

Sono presenti il dott. Tommaso Cibin della Direzione Regionale Lavoro del Ministero del Lavoro, il dott. Salvatore Leopardi dell'INPS regionale e il dott. Franco Chiaramonte di Italia Lavoro.

Rilevato, in via preliminare, che il presente accordo è finalizzato esclusivamente a consentire l'utilizzo delle risorse assegnate in via provvisoria per l'anno 2009, alla Regione del Veneto dal Decreto Ministeriale n. 45080 del 19 febbraio 2009, nella misura di 10 milioni di euro;

le parti presenti

- Visto l'art. 2, comma 36 della legge 203/2008 (legge finanziaria 2009) che prevede lo stanziamento di risorse per l'anno 2009;
- Visto il D.L. 185/2008, convertito con modifiche nella L. 2/2009;
- Visto il D.M. n. 45080 del 19.02.2009 di assegnazione alla Regione del Veneto, in via provvisoria, di 10 milioni di euro da contabilizzare quale anticipo sulle risorse che saranno assegnate dal Governo per il 2009;
- Vista la circolare INPS n. 39 del 6 marzo 2009;
- Visto l'accordo quadro sulle misure anticrisi anno 2009, sottoscritto dalle parti sociali presso la Regione del Veneto in data 5 febbraio 2009;
- Tenuto conto della nota del Direttore Generale Dr.ssa Matilde Mancini del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, prot. n. 14/PROV/56 del 13.03.2009, con la quale viene confermato alla Direzione Regionali del Lavoro del MLPS e all'INPS che le risorse finanziarie di cui al su citato D.M. n. 45080 "possono essere utilizzate secondo le procedure e le regole già concordate per l'anno 2008";
- Ritenuto, data l'incertezza che caratterizza l'attuale quadro normativo, necessario, a fronte della crisi in atto e delle impellenti necessità, procedere alla ripartizione e all'utilizzo delle risorse assegnate in via provvisoria ai sensi dell'art. 19, comma 9-bis, della legge 2/2009;
- Preso atto che solo a seguito della compiuta definizione degli strumenti operativi sia dell'accordo quadro tra Regione del Veneto e parti sociali del 5.2.2009 sia dell'accordo Governativo del 12.02.2009, sarà compiutamente definito il sistema veneto degli ammortizzatori sociali in deroga;

convengono quanto segue

1. di continuare ad applicare, relativamente alla assegnazione, in via provvisoria, di 10 milioni di euro, da contabilizzare quale anticipo sulle risorse che saranno assegnate dal Governo per il 2009, l'accordo sulla cassa integrazione in deroga sottoscritto dalle parti sociali in data 11 marzo 2008 presso la Regione del Veneto, con le integrazioni di cui al presente accordo;
2. di prevedere che, nelle more della definizione a regime del sistema Veneto ammortizzatori sociali in deroga, continuino ad applicarsi i punti 1 e 2 del predetto accordo con le seguenti specificazioni:
   - di confermare i requisiti dei lavoratori per accedere alla CIGS in deroga (90 giornate di anzianità lavorativa);
   - di prescindere, per quanto concerne le imprese artigiane e del settore terziario, dalle esclusioni di specifici settori sulla base del

codice ATECO di riferimento di cui agli accordi precedenti, avendo la crisi carattere generale;

- di prevedere, per quanto concerne la durata del periodo di integrazione salariale, un periodo, anche non continuativo, non superiore a 90 giornate nell'arco dell'anno 2009 per i lavoratori di cui al punto 1 dell'accordo 11 marzo 2008 e non superiore a 6 mesi nell'arco del 2009 per i lavoratori di cui al punto 2 dell'accordo stesso;
- di estendere la CIGS in deroga ai lavoratori subordinati di tutti datori di lavoro non ricompresi nel punto 1 e 2 dell'accordo 2008, qualora le parti in sede istituzionale regionale concordino sulla concessione dell'ammortizzatore in deroga, nei limiti della disponibilità delle risorse di cui al successivo punto 9, nel rispetto della vigente legislazione e per un periodo, anche non continuativo, non superiore alle 90 giornate nel corso del 2009;

3. di prevedere che, sulla base dell'art. 19, comma 8, della legge 2/09, la CIGS in deroga possa essere erogata anche ai lavoratori con qualifica di apprendista e ai lavoratori somministrati sulla base di specifiche intese tra le parti;
4. di dare atto che, con riferimento alle imprese artigiane, per i lavoratori di cui alle lettere da a) a c) di cui al primo comma dell'art. 19 della legge 2/09, il ricorso all'utilizzo di trattamenti di CIGS in deroga è legato all'applicazione della legislazione vigente e delle successive modifiche. La medesima modalità si applica agli altri settori;
5. di dare atto che, al verificarsi dell'ipotesi di cui punto precedente, anche per un singolo lavoratore, l'impresa potrà presentare domanda di CIGS in deroga per uno o più lavoratori interessati anche nell'ipotesi in cui altri lavoratori sospesi non abbiano ancora esaurito i periodi di tutela di cui alle lettere da a) a c) di cui al primo comma art. 19;
6. di prevedere che nella fase di consultazione sindacale dovranno essere specificate le modalità di utilizzo dei periodi di tutela di cui alle lettere da a) a c) di cui all'art. 19, e il successivo accesso al trattamento di CIGS in deroga. La CIGS in deroga potrà essere utilizzata anche per quei lavoratori che non possono accedere, per mancanza di requisiti soggettivi, alla disoccupazione ordinaria e alla disoccupazione a requisiti ridotti, fermi restando i requisiti previsti dal presente accordo (90 giornate di anzianità lavorativa);
7. di prevedere che possano accedere al trattamento di integrazione salariale in deroga anche i lavoratori di imprese artigiane che rientrano nel campo di applicazione dell'art. 12 1° comma della 223/91 e successive modifiche, qualora l'azienda committente non abbia fatto ricorso alla CIGS;

8. di assegnare alle imprese artigiane di tutti i settori e alle imprese fino a 15 dipendenti, di cui al punto 4, lettera a) del dispositivo del su richiamato accordo, 7,5 milioni di euro dei 10 milioni assegnati, quale anticipo sulle risorse che saranno attribuite dal Governo alla Regione del Veneto per il 2009;
9. di assegnare alle aziende commerciali e turistiche fino a 50 dipendenti nonché alle imprese del settore industria, agli altri soggetti previsti al punto 4, lettera b) del dispositivo del su richiamato accordo nonché, più in generale, ai lavoratori subordinati dei datori di lavoro di cui all'estensione prevista dal punto 2 e 3 del presente accordo, 2,5 milioni di euro dei 10 milioni assegnati, quale anticipo sulle risorse che saranno attribuite dal Governo alla Regione del Veneto per il 2009; le posizioni di cui al presente punto saranno oggetto di accordo in sede regionale per verificare le condizioni di accesso all'ammortizzatore in deroga;
10. di prevedere che l'economie sui fondi degli anni precedenti, 2005-2008 accertate nella nota INPS del 20 marzo 2009 prot. n. 0001234, una volta fatto fronte al pagamento delle CIGS in deroga non ancora liquidate e di competenza 2008, siano ripartite in proporzione a quanto previsto ai precedenti punti 8 e 9 del presente accordo;
11. di prevedere che le domande di CIGS, unitamente al verbale di consultazione sindacale o all'accordo in sede regionale, siano in ogni caso inoltrate, anche in via telematica, all'amministrazione regionale ciò per tener conto di quanto disposto in sede di accordo quadro del 5 febbraio in merito al maggior coinvolgimento della Regione Veneto in tema di procedure di accesso agli ammortizzatori in deroga;
12. di prevedere che le parti si incontrino al fine di predisporre, entro e non oltre 15 giorni dalla data del presente accordo, le procedure per l'applicazione del presente accordo nonché le procedure relative al monitoraggio. Le domande potranno essere inoltrate solo a seguito della definizione di dette procedure.
13. di prevedere di un successivo incontro non appena sia compiutamente definito il contesto generale e in particolare l'accordo per l'assegnazione delle risorse 2009 al Veneto, per definire gli accordi previsti dall'intesa quadro del 5 febbraio 2009.

Per quanto qui non previsto, si rinvia al precedente accordo dell'11 marzo 2008 in quanto applicabile, fermo restando che le parti si impegnano a reincontrarsi qualora intervengano modifiche normative che incidono sull'applicazione del presente accordo e, comunque, entro il 15 maggio 2009.

le Organizzazioni Sindacali

le Associazioni Datoriali

La Direzione Regionale del Veneto
Del Ministero del Lavoro e P.S.

L'INPS regionale

Veneto Lavoro

Italia Lavoro

L'Assessore alle politiche del lavoro
On. Elena Donazzan